



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE**

Assunto il 29/04/2019

Numero Registro Dipartimento: 682

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5351 del 30/04/2019

**OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73,
COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II. EX DIPENDENTE GIUSEPPE
CANALE IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N.732/2017 TRIBUNALE DI CATANZARO. .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE**VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 330 del 11/08/2016 con la quale l'Avv. Bruno Zito è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane";
- le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto "Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019) n. 48 avente per oggetto "Legge di Stabilità regionale 2019", e n. 49 avente per oggetto "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021" pubblicate sul BURC n. 129 del 21 dicembre 2018, con le quale il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2019-2021);
- la DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019– 2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

Tenuto conto che ai fini di garantire la completezza degli adempimenti prescritti in ordine agli obiettivi assegnati dal Piano della Performance anno 2019-2021, si espongono di seguito gli elementi previsti dall'art.53 del d.lgs. 174/2016 ("Contenuto della denuncia di danno": la denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio);

RITENUTO CHE:

- il contenzioso de quo trae origine dal ricorso, depositato in data 23/12/2015, innanzi al Tribunale di Catanzaro proposto dal Sig. Giuseppe CANALE, con il quale esponeva di aver partecipato alla procedura selettiva indetta dalla Regione Calabria, in virtù della L.R. n. 15/1990 e di essere stato escluso con D.G.R. del 30/05/1994. Precedentemente, il T.A.R. di Reggio Calabria adito, con sentenza del 18/11/2009 aveva accolto il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, alla quale l'Amministrazione aveva solo parzialmente ottemperato, disponendo l'assunzione del ricorrente con decorrenza giuridica dal 01/03/1994 ed economica dal 31/03/2010 data di stipula del contratto. Il ricorrente chiede, pertanto, la condanna della Regione Calabria al risarcimento del danno per le differenze economiche non corrisposte per l'illegittima esclusione dal 01/03/1994 al 31/03/2010 pari ad Euro 451.612,12.
- con sentenza n.732/2017 il Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro – accoglie il ricorso, affermando innanzitutto che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla causa petendi della domanda, caratterizzata dalla lesione di un diritto soggettivo avente ad oggetto una pretesa risarcitoria di contenuto patrimoniale. Riguardo la decorrenza economica è sufficiente rilevare che secondo la costante giurisprudenza (sent. n. 1752 del 23/03/2009 del Consiglio di Stato), ai fini della retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego occorre distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto e illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto stesso, riconoscendo solo nella prima ipotesi una piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente, mentre la mancata costituzione del rapporto non dà comunque diritto alla retribuzione in quanto la fictio iuris della retrodatazione non può far considerare come avvenuta la prestazione del servizio cui l'ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, ma

può porsi eventualmente solo come presupposto per un'azione danni patrimoniali (Cons. Giust. Amm. Sent. 29/02/2012 sent. n. 234).

Sempre secondo il Giudice, il danno subito dal pubblico dipendente non si identifica nella mancata erogazione della retribuzione, in forza della natura strettamente sinallagmatica del contratto di lavoro, il diritto alla retribuzione presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività lavorativa.

Si individua un comportamento colposo dell'amministrazione che ha disposto l'esclusione del ricorrente malamente interpretando il bando di gara. Riguardo, invece, il danno da mancata percezione della retribuzione, non può accogliersi la richiesta di commisurarlo all'intero ammontare delle somme non percepite dalla data della mancata assunzione a quella dell'effettivo collocamento in servizio avvenuto in data 01/04/2011.

E' individuabile un comportamento colposo dell'Amministrazione che ha disposto l'esclusione del ricorrente.

Riguardo il danno da mancata percezione delle retribuzioni, non può accogliersi la richiesta di commisurarlo all'intero ammontare delle somme non percepite dalla data della mancata assunzione a quella dell'effettivo collocamento in servizio.

Tenendo conto del pregiudizio materiale subito e della colpa riferibile all'Amministrazione, il danno risarcibile è quantificato equitativamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 commi 1 e 2, e 1226 c.c., in una somma pari al 50% delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte al ricorrente nel periodo tra la data della mancata assunzione e quella dell'effettivo collocamento in servizio, con esclusione dell'eventuale parte variabile della retribuzione relativa alle funzioni e con esclusione di quanto, a qualsiasi titolo percepito dall'interessato nel medesimo periodo per attività lavorative, che andrà appositamente accertato dall'Amministrazione;

Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto consulenza contabile di cui si rileva un credito pari ad Euro 281.896,02 per le sole retribuzioni, oltre Euro 23.627,59 per la tredicesima mensilità, il cui 50% è pari ad Euro 152.761,80, cui vanno aggiunti i soli interessi legali dai singoli ratei fino al soddisfo.

Inoltre, il Giudice condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.200,00 oltre accessori di legge;

Considerato che

- con nota prot. n. 76681 del 02/03/2018 l'Avvocatura Regionale ha inviato la suindicata sentenza per gli adempimenti di competenza, specificando che la detta sentenza, ormai è passata in giudicato, poichè notificata allo scadere dei 6 mesi, per cui non è possibile proporre impugnazione in Appello;
- che con nota prot. n. 108932 del 26/03/2018 il Dirigente del Settore AA.GG. Giuridici, Economici – Contenzioso dello scrivente Dipartimento, indirizzata all'Avvocatura Regionale, evidenziando che il Sig. Canale aveva sottoscritto il contratto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, ai sensi della L.R. n. 34/2010, ed in particolare, rilevando che l'art. 7 del relativo contratto prevedeva che **“le parti con la sottoscrizione del presente atto di risoluzione consensuale hanno inteso definire ed estinguere ogni questione connessa al precedente rapporto di lavoro”**. Con detta nota, è stato chiesto all'Avvocatura Regionale di valutare l'esistenza o meno dei presupposti per ottenere, attraverso azione giudiziaria contro il Sig. Canale per la restituzione delle indennità di esodo erogate in forza del citato contratto. Specificando, la violazione dell'accordo stipulato tra le parti, in quanto così facendo non ha inteso estinguere ogni questione connessa al precedente rapporto di lavoro, così come previsto dal contratto di risoluzione anticipata;
- l'Avvocatura Regionale ancora non ha espresso parere a riguardo;
- il Sig. Canale ha prodotto autocertificazione attestante l'assenza di reddito di natura dipendente ed autonoma per gli anni 1994-2010;
- con varie note del Dirigente del Settore AA.GG. Giuridici, Economici – Contenzioso, inoltre, sono state avanzate richieste all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Reggio Calabria, ai fini di effettuare verifiche sulla situazione reddituale del Sig. Canale, per escludere “quanto, a qualsiasi titolo percepito dall'interessato nel medesimo periodo per attività

lavorative, che andrà accertato dall'Amministrazione". Nonostante i solleciti nessuna risposta è stata resa dall'Agenzia delle Entrate;

- *con nota prot.n. 96185 del 07/03/2019 l'Avvocatura Regionale trasmette atto di precetto in forza della sentenza n.732/2017; della sentenza sopra riportata, sono state quantificate le seguenti somme relative al contenzioso de quo: **Euro 149.224,08** (importo decurtato delle somme percepite a titolo di reddito da lavoro autonomo) per sorte capitale; **Euro 47.900,78** per interessi legali, così per un totale di **Euro 197.124,86**;*

Considerato altresì che

- *le somme necessarie per l'adempimento delle suindicate obbligazioni sono qualificate come debito fuori bilancio per il quale è previsto il prodromico riconoscimento della legittimità con legge regionale, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;*
- *è necessario procedere alla liquidazione delle somme anche per evitare l'avvio delle procedure esecutive con conseguente aggravio delle spese a carico dell'Erario regionale;*
- *con provvedimento separato si provvederà al pagamento delle spese legali a favore del ricorrente, attraverso il Capitolo di bilancio di pertinenza dell'Avvocatura Regionale;*

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

- *di quantificare il debito fuori bilancio, che non trova copertura sui capitoli di spesa del Dipartimento scrivente in ottemperanza alla sentenza n. 732/2017 del Tribunale di Catanzaro, di cui si riconosce – per i motivi di cui in premessa – l'obbligatorietà della spesa, così suddiviso: Euro 149.224,08 (importo decurtato delle somme percepite a titolo di reddito da lavoro autonomo) per sorte capitale; Euro 47.900,78 per interessi legali, così per un totale di **Euro 197.124,86**;*
- *di inoltrare il presente decreto al Settore AA.GG. Giuridici ed Economici del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanza per la messa a disposizione delle somme occorrenti, previa trasmissione al Consiglio Regionale al fine del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive, ex art. 73, comma 1 lett.a) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;*
- *di trasmettere il presente decreto all'Avvocatura Regionale affinché sia valutata la possibilità di intraprendere azione giudiziaria contro il Sig. Canale per violazione dell'art. 7 della L.r. n. 34/2010, per le motivazioni come da premessa;*
- *di inoltrare il presente decreto allo Studio Legale Associato Panuccio via P.Foti, 1 89121 Reggio Calabria;*
- *di provvedere con successivo atto, contestualmente all'impegno delle somme rese disponibili, alla liquidazione delle predette somme;*
- *di trasmettere il presente decreto alla Procura regionale presso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Calabria ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002 e dell'art. 45 bis, comma 3, della L.R. n. 8/2002 successivamente all'avvenuta liquidazione;*
- *di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R. Calabria, secondo le vigenti disposizioni normative.*

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

PISTOCCHI MARIA ROSA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

ZITO BRUNO

(con firma digitale)